* IL "NUOVO" CODICE TERZO SETTORE

Associazione Nazionale Commercialisti Salerno

Asso.Com.Sa. dal 1960

25 FEBBRAIO 2021

Antonio Sanges

*LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

* **In attuazione Legge delega N° 106/16**



- Codice Terzo Settore D. Lgs. 117/17 del 03/08/2017;
- Codice 5 per mille D. Lgs. 111/17 del 19/07/2017;
- Impresa sociale D. Lgs. 112/17 del 20/05/2017;

*LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

* **In attuazione Legge delega N° 106/16**



- D. Lgs. N. 105/2018 correttivo al Codice Terzo Settore;
- D. Lgs. N. 95/2018 correttivo Imprese sociali;
- Decreto Legge fiscale 119/2018 convertito Legge N. 136/2018;
- Legge di Bilancio 2019 Legge N. 145/2018;
- Circolare Ministero Lavoro N° 20/2018;
- Circolare Ministero Lavoro N° 13/2019;

*LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

- D. Legge N. 18/2020 – Legge N. 27/2020 (Cura Italia)
- D. Legge N. 125/2020 – Legge N. 159/2020 (Dl Covid)
- D.M. Ministero Lavoro 15 settembre 2020 (G.U. del 18/04/2020 N. 102)
- D.M. Ministero Lavoro N. 106 del 15 settembre 2020 (G.U. del 21/10/2020 N. 261)
- Nota Ministero Lavoro N. 11..560 del 02 novembre 2020

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ø Definizione Enti Terzo Settore art. 1;

*La Riforma del Terzo Settore

Definizione di Enti Terzo Settore (art.1).

Risultano essere "Enti Terzo Settore" (ETS):

- *Organizzazione di Volontariato (OdV);*
- *Associazioni Promozioni Sociali (APS);*
- *Enti filantropici (EF);*
- *Imprese Sociali (include Cooperative Sociali);*
- *Reti associative,*
- *Società di mutuo soccorso;*
- *Associazioni riconosciute e non riconosciute;*
- *Fondazioni;*
- *Altri Enti di carattere privato diversi dalle società.*

*La Riforma del Terzo Settore

Definizione di Enti Terzo Settore (art.1).

Tali Enti iscritti nel Registro Unico Nazione Terzo Settore devono essere costituti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità:

- ***Civiche;***
- ***Solidaristiche;***
- ***Utilità sociale.***

Mediante lo svolgimento di una o più attività di "interesse generale" in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni e servizi.

*La Riforma del Terzo Settore

Norme di Carattere Generale

Assenza di scopo di lucro

In linea con quanto previsto in precedenza, gli Enti del Terzo Settore:

- *indipendentemente dall'esercizio di attività commerciali o meno;*
- *devono destinare gli utili (dell'eventuale attività commerciale) e gli avanzi di gestione (dell'attività istituzionale) alla patrimonializzazione dell'ente;*
- *senza dunque che sia possibile distribuire tali utili/avanzi dell'esercizio (o le riserve con essi costituiti) a:*

  - *Associati (inclusi i soci fondatori),*
  - *Lavoratori o collaboratori;*
  - *Amministratori;*
  - *Altri componenti degli organi sociali;*

Distribuzione indiretta: il divieto si applica non solo in presenza di distribuzione diretta ("dividendo"), ma anche in forma di distribuzione indiretta di utili.

*La Riforma del Terzo Settore

Norme di Carattere Generale

Destinazione del Patrimonio in sede di Liquidazione

L'assenza dello scopo di lucro si evidenzia anche in sede di cessazione di estinzione dell'Ente del Terzo Settore.

Infatti, anche in caso di estinzione/scioglimento il patrimonio dell'ente non è distribuibile ai soci/organi societari, ma va devoluto, distinguendo i casi in cui tale destinazione:

- ***sia prevista per legge: occorre darne la destinazione prevista in tale legge;***
- ***in caso contrario: va devoluto, previo parere obbligatorio del Registro Unico:***
  - ***Agli altri Enti del Terzo Settore individuati dallo Statuto o dall'organo sociale competente in materia (gli amministratori o l'Assemblea, a seconda delle previsioni statutarie);***
  - ***Se non individuati, alla Fondazione Italia Sociale.***

Patrimoni destinati ad uno specifico affare: gli ETS dotati di personalità giuridica possono costituire un patrimonio separato destinato ad uno specifico affare, cui si applicano gli artt.2447-bis e segg.C.C.

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Controlli specifici:

- Le Attività di "Interesse generale" art. 5 D. Lgs. N. 117/17;

- Le Attività "diverse" art. 6 D. Lgs. N. 117/17;

*La Riforma del Terzo Settore

Le attività

Attività di "interesse generale" (art.5): *gli Enti del Terzo Settore, diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) esercitano in via esclusiva e principale una o più attività di "interesse generale" per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di "interesse generale" esplicitate dall'art.5 del CTS risultano essere state suddivise in 22 categorie, le stesse devono essere realizzate in via esclusiva e/o principale.*

Attività "diverse" e raccolta fondi (art.6): *gli ETS possono esercitare "attività diverse" da quelle di "interesse generale" a condizione che vengano elencate nell'atto costitutivo e nello Statuto e siano attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.*

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ø Le Attività di "Interesse generale" art. 5 D. Lgs. N. 117/17;

L'attività istituzionale si considera non commerciale quando è svolta a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, fatta eccezione per le attività previste dall'art. 79 comma 3 del Codice Terzo Settore (Cts), come per esempio la ricerca scientifica.

Uno scostamento tra ricavi e costi è possibile nel limite del 5% e per non più di due periodi consecutivi. Sono previsti specifici ambiti di non commerciabilità per particolari tipologie di enti, come gli Ets (enti del Terzo settore) associativi, le Odv (organizzazioni di volontariato) e le Aps (associazioni di promozione sociale)

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ø Le Attività "diverse" art. 6 D. Lgs. N. 117/17;

Le attività diverse sono considerate tendenzialmente sempre di natura commerciale. Le relative entrate sono soggette a tassazione in misura ordinaria o con i regimi forfettari a seconda della tipologia di Ets o della natura dell'attività svolta (commerciale o meno).

Le entrate derivanti da attività di sponsorizzazione, pur essendo imponibili, non si computano ai fini del test di prevalenza per individuare la qualificazione fiscale dell'ente.

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ø**<u>Gli Organi di controllo art. 30 – 31 D. Lgs. N. 117/17</u>**;

Nota Ministero del Lavoro n. 11560 del 02 novembre 2020

* Funzionamento ed attività organo di controllo

- Controlli "Generali" attività ente;
- Controlli "specifici" attività ente;
- Verifiche contabili e bilancio sociale;

Funzionamento ed attività organo di controllo

I controlli generali sull'attività dell'ente	Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto
	Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
	Controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Funzionamento ed attività organo di controllo

I controlli specifici Sull'attività dell'ETS	Monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
	Controlli sullo svolgimento dell'attività di interesse generale (ex art. 5 Cts) Rispetto dell'effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alla specificità dell'attività istituzionale svolta dall'ETS ed assenza dello scopo di lucro (art. 5), all'eventuale destinazione del patrimonio e devoluzione dello stesso.

Funzionamento ed attività organo di controllo

Le verifiche contabili ed il bilancio sociale

Effettua verfiche sintetiche complessive sulle principali voci di bilancio accertando che lo stesso sia redatto in conformità alle specifiche linee guida ministeriali

Verifica che il bilancio sociale (quando predisposto) sia redatto in conformità alle linee guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 14 Cts)

Le previsioni dell'art. 28 del Cts

Le responsabilità civili dell'organo di controllo	2407 c.c. Responsabilità sindaci spa
	2392, 2393, 2393 – bis c.c. Responsabilità solidale con gli amministratori nei confronti della società
	2394 c.c. Responsabilità verso i creditori
	2394 – bis c.c. Responsabilità concorsuale
	2395 c.c. Responsabilità verso soci e terzi

La "mission" dell'organo di controllo

La "mission" dell'organo di controllo

1)	L'organo di controllo è nominato dall'assemblea degli associati quando sussistono i requisiti previsti dalla Legge
2)	Può essere monocratico oppure formato da tre membri ai quali si applica l'art. 2399 c.c.. Quando l'organo ha composizione collegiale l'assemblea decide la nomina dei membri effettivi e dei due supplenti. La nomina del supplente è prevista anche nel caso di organo monocratico

La "mission" dell'organo di controllo

3)	Il componente dell'organo di controllo monocratico deve essere scelto tra i soggetti individuati all'art. 2397 comma 2° c.c., se trattasi di organo collegiale, almeno uno dei componenti dovrà avere i requisiti richiesti. Nel caso di nomina dell'organo collegiale deve essere dotato dei requisiti richiesti dall'art. 2397 il presidente dell'organo di controllo
4)	L'Organo di controllo "vigila" sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo "esercita inoltre compiti di monitoraggio" dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione di bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

La "mission" dell'organo di controllo

5)	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari
6)	L'organo di controllo può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo, in composizione necessariamente collegiale, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'ente può sempre nominare un revisore estreno per assolvere le funzioni di revisione legale. In questo caso l'organo di controllo può essere monocratico

*La Riforma del Terzo Settore

NORME SULLA RESPONSABILITA'
Organo di controllo

L'ART. 7 DEL Correttivo interviene sulla disposizione attinente alla responsabilità di amministratori direttori, componenti gli organi di controllo e incaricati della revisione ETS.
Con riferimento alla figura dei direttori, la norma specifica che la stessa si riferisce ai soli Direttori generali, come previsto dall'art. 2396 C.C.

- ***N.B.*** ⇨ ***si ricorda che detti soggetti sono chiamati a rispondere nei confronti dell'ente, dei creditori sociali degli associati e dei terzi, sulla base delle disposizioni del C.C. che regolano le responsabilità di amministratori, direttori generali e sindaci delle società per azioni, nonché delle disposizioni che regolano la responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale***

*La Riforma del Terzo Settore

Organo di controllo (art.30-31)

L'attività di controllo degli ETS deve essere distinta in:

- ***Attività di vigilanza** per monitorare il corretto funzionamento dell'attività dell'ENP attraverso controlli statutari e legali;*

- ***Controlli sull'effettiva attività dell'ente**, gli stessi non si devono limitare alla verifica del rispetto formale e sostanziale delle previsioni normative e statutarie.*

*La Riforma del Terzo Settore

OBBLIGO ORGANO DI CONTROLLO

• I parametri per la "nomina obbligatoria" dell'organo di controllo (da superarsi 2 su 3 per 2 esercizi consecutivi) anche monocratico:

• Totale attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;

• Ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate: 220.000 euro;

• Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

N.B. Per le Fondazioni la nomina è sempre obbligatoria

*La Riforma del Terzo Settore

OBBLIGO REVISORE LEGALE

• I parametri per la "nomina obbligatoria" dell'organo di controllo (da superarsi 2 su 3 per 2 esercizi consecutivi):

Detto obbligo dell'organo di controllo:

-Viene nuovamente meno se, per 2 esercizi consecutivi, tali limiti non vengono superati

-Si verifica quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare

NOVITA': Il correttivo prevede che l'organo di controllo:

-Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 Codice (v. sotto)

-Può esercitare inoltre, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

*La Riforma del Terzo Settore

OBBLIGO ORGANO DI CONTROLLO

• I parametri per l'obbligo di "nomina del revisore" (da superarsi 2 su 3 per 2 esercizi consecutivi) anche monocratico:

• Totale dell'attività dello stato patrimoniale 1.100.000 euro;

• Ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;

• Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

N.B. ⇨ L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali paramentri non vengono superati.

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Vigilanza su adeguamento statuti:

Modalità operative adeguamento statuti;

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

> TERMINE: D.Legge N. 18/2020 – Legge 27/2020	Prevedeva Proroga Adeguamento al 31/10/2020
> NUOVO TERMINE: D. Legge N. 125/2020 – Legge 159/2020	Proroga aggiornata dal 31/10/2020 al 31/03/2021

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ø Modalità operative adeguamento statuti;

DESTINATARI:	**ODV => Organizzazioni di Volontariato;** **APS => Associazione Promozione Sociale;** **ONLUS => Organismi non lucrativi**

ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE E REGIONALE

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ø Modalità operative adeguamento statuti;

APPROVAZIONE MODIFICHE:	**Le modalità di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi competenti (in generale l'Assemblea) sono:** **Ø semplificate: maggioranze ordinarie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti;** **Ø non semplificate: maggioranze rafforzate previste dagli statuti per le relative modifiche;**

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ø Modalità operative adeguamento statuti;

Enti non iscritti ai registri	**Gli Enti non iscritti ai registri che intendano adeguare gli statuti per l'iscrizione a questi ultimi:** **Ø Applicano le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti;** **Ø Senza beneficiare della semplificazione;**

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ø Modalità operative adeguamento statuti;

Modifiche oltre termine	**Gli enti iscritti che procedano alle modifiche statutarie oltre la scadenza del 02/08/2019:** **Ø Applicano le disposizioni statutarie previste per le delibere modificative degli statuti;** **Ø Senza beneficiare della semplificazione;**

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ø Modalità operative adeguamento statuti;

Modifiche statutarie nella fase transitoria	**Ø La disciplina Onlus è abrogata con decorrenza dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione comunitaria e non prima di quello di prima operatività del RUNTS;** **Ø In attesa le Onlus possono adeguare gli statuti al Codice, subordinando l'efficacia delle modifiche alla decorrenza del termine ex co. 2, art. 104, del Codice;** **Ø La denominazione ETS è condizionata all'iscrizione nel RUNTS**

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ø Modalità operative adeguamento statuti;

Costituzione di una nuova Onlus	Ø **Durante la fase transitoria è possibile costituire una nuova Onlus in base ai requisiti ex D. Lgs. 460/1997, iscrivendola nella relativa anagrafe;** Ø **Anche in tal caso, lo statuto può già prevedere le modifiche statutarie necessarie all'adozione della qualifica di ETS, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine ex co. 2, art. 104, del Codice.**

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ø Modalità operative adeguamento statuti;

Per le ONLUS (che, nel periodo transitorio, sono considerate ETS),

- Ø **l'emenando decreto dovrà prevedere un particolare percorso di inserimento nel RUNTS;**
- Ø **In considerazione della permanenza nel periodo transitorio dell'efficacia delle disposizioni previste dal D. Lgs. 460/1997, la verifica della conformità del nuovo statuto alle disposizioni del Codice dovrà essere effettuata dall'ufficio del RUNTS nell'ambito del regolando procedimento di iscrizione della ONLUS al RUNTS**

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE "ADEGUAMENTO STATUTO 1"

- Natura adeguamento => Obbligatoria
- Modalità di delibera => Semplificata



Art. 4 => Forma giuridica;
Art. 5 => Individuazione attività di interesse generale;
Art. 8 => Destinazione Patrimonio, Divieto di Distribuzione utili;
Art. 9 => Devoluzione Patrimonio per estinzione o scioglimento;
Art. 13 => Bilancio: Individuazione Organi competenti a porre in essere adempimenti connessi;
Art. 15 => Diritto in capo ai soci di esaminare Libri sociali;

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE "ADEGUAMENTO STATUTO 2"

- Natura adeguamento => Obbligatoria
- Modalità di delibera => Semplificata

Art. 25 => Competenza assemblea
Art. 26 => Potere generale di rappresentanza e funzioni Organo amministrazione;
Art. 31 => Revisione Legale (limiti dimensionali) Patrimonio Destinato;
Art. 38 => Principi per gestione del patrimonio raccolta fondi e modalità erogazione risorse;
Art. 41 => Reti associative ordinamento interno rispetto di democraticità pari opportunità, uguaglianza ed elettività;

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE "ADEGUAMENTO STATUTO 3"

- Natura adeguamento => Derogatoria
- Modalità di delibera => Semplificata

Art. 24 => Assemblea – Delega
- Fondazioni dotate di organo assembleare delle norme previste assemblea associazioni;

Art. 41 => Reti Associative: Diritto di voto, deleghe e competenza assemblea;

Art. 98 => Associazioni e Fondazioni esclusioni di attivare fusioni, trasformazioni e scissioni;

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE "ADEGUAMENTO STATUTO 4"

- Natura adeguamento => Facoltativa
- Modalità di delibera =>Non Semplificata

Art. 10 => Patrimonio destinato a specifico affare;
Art. 24 => Rappresentanza Enti Associativi:
- Ricorso al Voto telematico;
- Possibilità di assemblee separate;

Art. 25 => Competenza assemblea Fondazioni;
Art. 26 => Amministratori i requisiti di appartenenza;
Art. 30 => Attribuzione Organo di Controllo compiti di revisione legale conti;
Art. 38 => Reti associative (Allineamento contenuti statutari)

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE "ADEGUAMENTO STATUTO 5"



Art. 6 => Esercizio attività diverse
Adeguamento => Facoltativo: Inserimento previsione
Adeguamento => Obbligatorio adeguamento previsioni già presenti;

Modalità delibera:
Ø Semplificata: Adeguamento Obbligatorio previsione già in essere;
Ø Non semplificata: Previsione ex novo di esercizio di "Attività diverse"

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE "ADEGUAMENTO STATUTO 6"

Ø Natura adeguamento => Obbligatoria

Ø Modalità di delibera => Semplificata

Art. 12 => Denominazione sociale ETS

Ø **Natura Adeguamento** => Obbligatorio per tutti, gli "ETS" diversi da ODV, APS, Imprese Sociali, Cooperative sociali;

Ø **Modalità di delibera** => semplificata

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE "ADEGUAMENTO STATUTO 7"

- Natura adeguamento => Obbligatoria
- Modalità di delibera => Semplificata

Art. 32 => Denominazione sociale ODV

- **Natura Adeguamento** => Obbligatorio per ODV iscritte registro;
  => Obbligatoria con clausola integrativa per ODV costituite non iscritte registro.

- **Modalità di delibera** => semplificata

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE "ADEGUAMENTO STATUTO 8"

Ø Natura adeguamento => Obbligatoria

Ø Modalità di delibera => Semplificata

Art. 35 => Denominazione APS

Ø **Natura Adeguamento** => Obbligatorio per APS iscritte registro – Obbligatoria con clausola integrativa per APS costituite ma non iscritte;

Ø **Modalità di delibera** => semplificata

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE "ADEGUAMENTO STATUTO 9"

Ø Natura adeguamento => Obbligatoria

Ø Modalità di delibera => Semplificata

Art. 14 => Bilancio sociale: Individuazione degli Organi competenti a porre in essere adempimenti connessi

Ø **Natura Adeguamento** => Obbligatoria;

Ø **Modalità di delibera** => semplificata

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE "ADEGUAMENTO STATUTO 10"

Ø Natura adeguamento => Obbligatoria

Ø Modalità di delibera => Non Semplificata

Art. 30 => Organo di controllo

Ø **Natura Adeguamento** => Obbligatoria per Fondazioni ed Enti dotati di Patrimoni destinati; (Delibera semplificata)

Ø **Natura Adeguamento** => Facoltativa per Enti che istituiscono Organi di revisione pur non essendovi tenuti; (Delibera non semplificata)

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Vigilanza su Bilancio d'esercizio e rendiconto

Ø Bilancio esercizio art. 13 – comma 1 e adempimenti fiscali;

=> DM 05 marzo 2020 Ministero Lavoro G.U. del 18 aprile 2020

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ETS NON COMMERCIALI CON "ENTRATE RICAVI PROVENTI SUPERIORI AI 220 MILA EURO":

ADEMPIMENTI CIVILISTICI: Art. 13 – comma 3 D. Lgs. N. 117/2017

- Ø Bilancio formato da Stato patrimoniale, rendiconto gestionale (con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e relazione di missione (che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico – gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie – articolo 13, comma 1 Cts)
- Ø **N.B.**: => DM 05 marzo 2020 regola la predisposizione dei singoli documenti contabili

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ETS NON COMMERCIALI CON "ENTRATE RICAVI E PROVENTI SUPERIORI AI 220 MILA EURO"

ADEMPIMENTI FISCALI

- Ø Scritture contabili cronologiche e sistematiche;
- Ø Esposizione distinta delle attività diverse eventualmente esercitate (articolo 6 Cts)
- Ø Conservazione delle scritture contabili per un periodo non inferiore ai 10 anni;
- Ø Scritture contabili separate per le eventuali attività svolte con modalità commerciali;
- Ø Per le attività svolte con modalità commerciali, tenuta dei soli registri Iva a prescindere dall'ammontare dei ricavi;

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ETS NON COMMERCIALI CON ENTRATE SUPERIORI AI 220 MILA EURO

TRASPARENZA E BILANCIO SOCIALE

- Ø Bilancio sociale solo se le entrate superano 1 milione di euro;
- Ø Pubblicazione sul sito internet di eventuali emolumenti corrisposti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e agli associati, se superiori a 100.000,00 euro annui;
- Ø Pubblicazione sul sito internet di eventuali contributi pubblici ricevuti se superiori a 10 mila euro annui.
- Ø **N.B.:** ETS => esercenti attività di impresa in forma comm.le (imprese sociali) "deposito bilancio registro imprese" ETS => non iscritti registro imprese "depositano bilancio presso RUNTS

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ETS NON COMMERCIALI CON "ENTRATE INFERIORI AI 220 MILA EURO"

ADEMPIMENTI CIVILISTICI

Ø In luogo del bilancio d'esercizio, è possibile redigere un più snello "rendiconto per cassa".

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ETS NON COMMERCIALI CON "ENTRATE INFERIORI AI 220 MILA EURO"

ADEMPIMENTI FISCALI

Ø In luogo delle scritture contabili cronologiche e sistematiche è possibile tenere un rendiconto "per cassa".

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ETS NON COMMERCIALI CON ENTRATE "INFERIORI AI 220 MILA EURO"

TRASPARENZA E BILANCIO SOCIALE

- Ø Bilancio sociale non obbligatorio;
- Ø Medesimi obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla casella precedente in caso di corrispettivi agli organi sociali e contributi pubblici.

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ETS CHE ESERCITA ATTIVITA' NON COMMERCIALI CON ENTRATE INFERIORI AI 220 IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE ATTIVITA' IN FORMA DI IMPRESA COMMERCIALE

ADEMPIMENTI CIVILISTICI

- Ø Tenuta della contabilità in base all'art. 2214 c.c. (libro giornale, libro degli inventari ed altre scritture richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa); conservazione per ciascun affare degli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché delle copie di quelle spedite.
- Ø Redazione bilancio con le regole delle società di capitali (articolo 2423 e seguenti codice civile)

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ETS CHE ESERCITA ATTIVITA' NON COMMERCIALI CON ENTRATE INFERIORI AI 220 IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE ATTIVITA' IN FORMA DI IMPRESA COMMERCIALE

ADEMPIMENTI FISCALI

- Si applicano le regole ordinarie previste dagli artt. 14 e ss. del DPR 600/1973;
- Istituzione dei libri Iva con annotazione dei componenti reddituali ai fini delle imposte sui redditi;
- Tenuta della contabilità ordinaria al superamento di determinati limiti di ricavi (400 mila euro per i servizi e 700 mila euro per le altre attività)

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ETS CHE ESERCITA ATTIVITA' COMMERCIALI CON ENTRATE INFERIORI AI 220 MILA EURO IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE ATTIVITA' IN FORMA DI IMPRESA COMMERCIALE

TRASPARENZA E BILANCIO SOCIALE

Ø Bilancio sociale obbligatorio solo se le entrate sono superiori a 1 milione di euro

*STATO PATRIMONIALE "ATTIVO"

A) **Quote associative e/o apporti ancora dovuti**

B) **Immobilizzazioni:**

- Immateriali
- Materiali
- Finanziarie

C) Attivo circolante

- Rimanenze
- Crediti – entro/oltre esercizio
- Attività finanziaria che non costituiscono immobilizzazioni
- Disponibilità liquide

D) Ratei e risconti

*STATO PATRIMONIALE "PASSIVO"

A) Patrimonio netto:

- Fondo dotazione ente
- **Patrimonio vincolato**
- **Riserve statutarie**
- **Patrimonio libero**
- **avanzo/disavanzo esercizio**

B) Fondo rischi ed oneri

C) Trattamento fine rapporto

D) Debiti entro/oltre esercizio

E) Ratei e/o riscontri

*RENDICONTO GESTIONE "ONERI E COSTI"

A) Costi e oneri attività "Interesse generale";
B) Costi e oneri attività "diverse";
C) Costi e oneri attività "Raccolta fondi";
D) Costi e oneri attività "Finanziarie e Patrimoniali";
E) Costi e oneri "supporto generale";

Totale => Oneri e costi

-

-

*RENDICONTO GESTIONE "PROVENTI E RICAVI"

A) Ricavi da attività "Interesse generale";
B) Ricavi da attività "diverse";
C) Ricavi da attività "Raccolta fondi";
D) Ricavi da attività "Finanziarie e Patrimoniali";
E) Proventi di "supporto generale";

Totale => RICAVI

- Avanzo/disavanzo prima imposte +/- imposte
- avanzo/disavanzo d'esercizio
-
-

*RENDICONTO PER CASSA - "USCITE"

A) Uscite da attività "Interesse generale";
B) Uscite da attività "diverse";
C) Uscite da attività "Raccolta fondi";
D) Uscite da attività "Finanziarie e Patrimoniali";
E) Uscite di "supporto generale";

Totale => USCITE DI GESTIONE

-

*RENDICONTO PER CASSA - "ENTRATE"

A) Entrate da attività "Interesse generale";
B) Entrate da attività "diverse";
C) Entrate da attività "Raccolta fondi";
D) Entrate da attività "Finanziarie e Patrimoniali";
E) Entrate di "supporto generale";

Totale => ENTRATE DI GESTIONE

Avanzo / Disavanzo esercizio +/- imposte

Avanzo / Disavanzo esercizio post imposte

-

*LA RELAZIONE DI "MISSIONE"

La relazione di missione, diventa un modello molto importante e dettagliato (si compone di 24 punti informativi)

Le informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale, l'indicazione della sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l'ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e l'attività svolta.

I criteri applicatinella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello stato; eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;

*LA RELAZIONE DI "MISSIONE"

La relazione di missione, diventa un modello molto importante e dettagliato (si compone di 24 punti informativi)

Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazion enecessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato;

La proposta di destinazione dell'avanzo di gestione, con indicazione di eventuali vincoli attribuiti all'utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;

*LA RELAZIONE DI "MISSIONE"

La relazione di missione, diventa un modello molto importante e dettagliato (si compone di 24 punti informativi)

- **L'evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari;**
- **L'indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie con specifico riferimento alle attività di interesse generale**
- **Formazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse fornicono al perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse**

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Vigilanza sui regimi fiscali

- **Il Regime fiscale CTS:**

Ø Art. 79 - 83;

Ø Art. 84;

Ø Art. 85 – 86;

*La Riforma del Terzo Settore

Il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (art.79-83), OdV (art.84) e APS (art.85,86)

- ***Gli articoli 79 - 83 del CTS introducono un regime fiscale unitario per tutti gli enti Terzo settore, uniformando il trattamento tributario degli enti no profit;***

- ***Gli articoli 84, 85, 86 regolano il regime fiscale ODV, regime fiscale APS, regime forfettario ODV – APS.***

*La Riforma del Terzo Settore

Normativa Fiscale di coordinamento di cui all'art.89 CTS

- ***Agli ETS non si applica** il comma 3 dell'art.143 del Tuir (il cui contenuto è sostanzialmente confluito nel comma 4 dell'art.79 del CTS);*

- ***Agli ETS non si applicano** gli artt.148 (il cui contenuto è confluito sostanzialmente nel comma 6 dell'art.79) e 149 (il cui contenuto è confluito sostanzialmente nel comma 5 dell'art.79) del Tuir;*

*La Riforma del Terzo Settore

I nuovi regimi forfettari ETS (art.80):

- ***Enti non commerciali*** → ***Gli enti del Terzo settore "non iscritti" al Registro Unico Nazionale possono applicare il regime di cui all'art.145 del Tuir;***

- ***Terzo settore*** → ***Gli enti non commerciali "iscritti" al Registro Unico Nazionale possono applicare il nuovo regime forfettario opzionale che prevede, per le attività di servizi, l'applicazione di un coefficiente di redditività pari:***

- ***Al 7% per ricavi fino a 130 mila euro;***
- ***Al 10% per ricavi tra 130.001 e 300 mila euro;***
- ***Al 17% per ricavi oltre i 300 mila euro.***

*La Riforma del Terzo Settore

- ***Altre attività, coefficiente pari:***

- ***Al 5% per ricavi fino a 130 mila euro;***
- ***Al 7% per ricavi tra 130.001 e 300 mila euro;***
- ***Al 14% per ricavi oltre i 300 mila euro.***

N.B ⟶ Opzione triennale da esercitarsi nella dichiarazione riferibile a periodo d'imposta in cui il regime è applicato.

*La Riforma del Terzo Settore

Al valore dei ricavi di cui ai regimi forfettari di cui all'art.80, devono essere sommati eventuali:

- ***plusvalenze patrimoniali (art.86 DPR 917/86);***
- ***sopravvenienze attive (art.88 DPR 917/86);***
- ***dividendi ed interessi (art.89 DPR 917/86);***
- ***ricavi immobiliari (art.90 DPR 917/86).***

*La Riforma del Terzo Settore

Nuovi regimi forfettari ODV e APS (art.86).

- ***Organizzazioni di volontariato (OdV) e associazione di promozione sociale (Aps) possono accedere al regime forfettario:***

1. ***Se nel periodo precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130 mila euro o alla diversa soglia autorizzata dal Consiglio Ue;***

2. Con applicazione di un coefficiente di redditività pari all'1% OdV, l'applicazione di un coefficiente di redditività pari al 3% APS.

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Vigilanza su RUNTS

- **Il Registro unico nazionale Enti Terzo Settore:**

Ø Art. 46 D. Lgs. N. 117/2017

*La Riforma del Terzo Settore

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verrà istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore:

- ***La struttura del registro (art.46)*** ➡ ***Il Registro è suddiviso in 7 sezioni:***

- ***Organizzazione di volontariato;***
- ***Associazioni di promozione sociale;***
- ***Enti filantropici;***
- ***Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;***
- ***Reti associative;***
- ***Società di mutuo soccorso;***
- ***Altri enti del Terzo settore;***

N.B ➡ ***Il Registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessi in modalità telematica.***

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

10) **Il Registro unico nazionale Enti Terzo Settore:**

Le informazioni oggetto di pubblicazione
- Denominazione
- Forma giuridica
- Sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie
- Data di costituzione
- Oggetto di attività di interesse generale
- Codice fiscale o la partita Iva
- Possesso della personalità giuridica (se sussistente) e il patrimonio minimo

* RIFORMA DEL TERZO SETTORE

10) **Il Registro unico nazionale Enti Terzo Settore:**

Le informazioni oggetto di pubblicazione
- - Generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente
- Generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni
- Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- Delibere di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione
- Provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione
- Generalità dei liquidatori
- Tutti gli atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento
I rendiconti e i bilanci, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente

*La Riforma del Terzo Settore

- ***Effetti fiscali (art.80,81,82,83)*** ⟹ ***il Registro consentirà a tutti gli iscritti di godere di tutta una serie di benefici, soprattutto di carattere fiscale, espressamente previsti a seguito delle iscrizioni allo stesso (per esempio):***

1.Tassazione dell'ente in base ai coefficienti di redditività forfettari;

2. Detrazione al 30% delle erogazioni liberali dell'ente;

3. Social bonus;

4.Crediti d'imposta pari al 68%, gestione beni sottratti alla mafia e/o criminalità organizzata,

5. Non assoggettamento a imposte di successione e donazione, ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dell'ente.

*RIFORMA DEL TERZO SETTORE

- **Controllo, vigilanza e monitoraggio**

Ø Art. 46 D. Lgs. N. 117/2017

*La Riforma del Terzo Settore

Controllo, vigilanza e monitoraggio degli ETS (art.90-97).

- ***Controllo da parte "RUNTS" (art.93)*** ⟹ ***I controlli sugli Ets sono finalizzati ad accertare:***

• La sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore;

• Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

• L'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

• Il beneficio di avvalersi delle agevolazioni fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

• Il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

*La Riforma del Terzo Settore

Controllo, vigilanza e monitoraggio degli ETS (art.90-97).

- ***Controlli fiscali ETS (art.94)*** ⟹ ***l'Amministrazione Finanziari attiverà controlli fiscali finalizzati a verificare:***

- ***I requisiti di ETS;***
- ***Spettanza delle "agevolazioni ETS" iscritti al RUNTS;***
- ***Disconoscimento status ETS.***
- ***Rapporti con RUNTS.***

*La Riforma del Terzo Settore

- ***Vigilanza Ministero del Lavoro sulle ETS (art.95).***

- ***La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli, al fine di assicurare, i principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del registro Unico Nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.***

*La Riforma del Terzo Settore

- ***Vigilanza Ministero del Lavoro sulle ETS (art.95).***

Il Ministero del Lavoro nello specifico:

• Vigila sul sistema di registrazione degli Enti del Terzo Settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore operanti a livello regionale;

• Promuove l'autocontrollo degli Enti del Terzo Settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionale iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'art.61.

*La Riforma del Terzo Settore

- ***Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e componenti degli organi amministrativi ETS (art.91).***

La sanzione a carico dei rappresentanti legali e componenti degli organi amministrativi vengono applicati nei casi che seguono:

- ***In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro .***

*La Riforma del Terzo Settore

- ***Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e componenti degli organi amministrativi ETS (art91).***

La sanzione a carico dei rappresentanti legali e componenti degli organi amministrativi vengono applicati nei casi che seguono:

- ***In caso di devoluzione del patrimonio** residuo effettuata in assenza o difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro;*

- ***Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di Ente del Terzo Settore,** di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS o ODV è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.*